

**BANDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI RISERVE IDRICHE ED ANTINCENDIO E DI OPERE
PER RICERCHE IDRICHE NEL SOTTOSUOLO.**

L.R. 18 settembre 2024, n. 13, art. 19, comma 7

L.R. 21 novembre 2024, n. 18, art.5 comma 1

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/21 del 29.11.2024

Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/72 del 4.7.2025

CUP G79I24001820002

Sommario

Art. 1.	Descrizione e finalità del tipo d'intervento.....	3
Art. 2.	Principali riferimenti normativi	3
Art. 3.	Dotazione finanziaria	4
Art. 4.	Beneficiari	4
Art. 5.	Entità, massimali e condizioni del sostegno.....	5
Art. 6.	Requisiti di ammissibilità	6
Art. 7.	Spese ammissibili.....	7
Art. 8.	Soggetto responsabile dell'attuazione del sostegno pubblico.....	12
Art. 9.	Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	12
Art. 10.	Motivi di irricevibilità	15
Art. 11.	Criteri e procedure di selezione, istruttoria e approvazione graduatoria unica regionale.....	15
Art. 12.	Modalità di erogazione del contributo	17
Art. 13.	Correzione errori palesi	18
Art. 14.	Varianti	18
Art. 15.	Proroghe	19
Art. 16.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	19
Art. 17.	Impegni del beneficiario	20
Art. 18.	Recesso dagli impegni (rinuncia)	20
Art. 19.	Ritiro di domande di sostegno.....	21
Art. 20.	Trasferimenti e subentro	21
Art. 21.	Revoche	21
Art. 22.	Controlli	22
Art. 23.	Ricorsi	23
Art. 24.	Informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 ...	23
Art. 25.	Pubblicità del Bando.....	27
Art. 26.	Responsabile del Procedimento	27
Art. 27.	Informazioni.....	28
Art. 28.	Disposizioni finali	28
Art. 29.	Termini del procedimento.....	28

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato all'erogazione di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di riserve idriche ed antincendio e di opere per ricerche idriche nel sottosuolo per garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole della Sardegna favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati all'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Art. 2. Principali riferimenti normativi

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 — Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Regolamento (UE) della Commissione n 1408/2013 del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e alle sue successive modifiche contenute nel Reg. (UE) n. 2019/316 del 21.02.2019 e nel Reg. (UE) 2022/2046 del 24.10.2022 e Reg. UE 2024/3118 del 10 dicembre 2024, Reg. UE 2024/3118 del 10 dicembre 2024;
- Decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n.38;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5591 del 19.05.2020 che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) Art. 37 - Modifiche alla competenza dell'Agenzia Laore e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura;
- Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 19, comma 7;
- Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, art. 5. comma 1;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/21 del 29.11.2024 e allegate Direttive di attuazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/72 del 4.7.2025 e allegate Direttive di attuazione;

Art. 3. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a euro 10.500.000,00 iscritte nel capitolo di spesa SC94.0412 - U.2.03.03.000 del bilancio 2025 dell'Agenzia Laore.

Art. 4. Beneficiari

Le imprese agricole, singole o costituite in forma societaria, che operano nel settore della produzione agricola primaria ed aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli - ai sensi dell'art. 2135 c.c. -, in possesso dei seguenti requisiti, i quali devono risultare sussistenti alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'erogazione del beneficio ovvero fino alla conclusione del procedimento:

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero devono essere esentate, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
2. essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria;
3. detenere e tenere aggiornato all'anno 2025 il fascicolo aziendale, ex art. 4, D.M. 12.01.2015, n. 162; particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica della correttezza dell'indirizzo PEC, del codice IBAN e del recapito telefonico. In mancanza di aggiornamento la procedura informatica non consentirà la presentazione della domanda;
4. essere in possesso di una posizione contributiva attiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, ovvero rientrare nei casi di esonero dall'iscrizione. L'erogazione del beneficio è comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa, attestata tramite DURC o documento equipollente, in conformità alla normativa vigente;
5. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2011, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
6. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e/o in quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
7. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta

amministrativa o volontaria;

8. i rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori:

- non devono rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 14 , L.R. 11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva;

- non devono aver concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo né conferito incarichi a ex dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione che, nei tre anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei confronti dell'impresa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (*divieto di pantouflage*); sono consapevoli della nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione della norma, del divieto per i soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e dell'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti;

9. per le aziende che producono uva da vino, aver rispettato l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di vendemmia, ove previsto dalla normativa di settore.

Si precisa che, qualora l'imprenditore o il legale rappresentante dell'impresa rivesta la qualifica di pubblico dipendente, la presentazione della domanda e la successiva partecipazione al procedimento sono subordinate al possesso, per tutta la sua durata, della preventiva autorizzazione del datore di lavoro all'esercizio dell'attività di extra-impiego (impresa agricola), ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia applicabili.

Art. 5. Entità, massimali e condizioni del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un contributo in conto capitale, pari al 60% della spesa ammissibile a contributo, entro i seguenti limiti:

- **Volume massimo ammissibile della spesa per singolo progetto**¹: importo massimo fissato in euro 83.500,00 (IVA esclusa);
- **contributo massimo erogabile**: euro 50.000,00 per singolo beneficiario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Reg. (UE) N. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118 del 10 dicembre 2024;
- **spese generali**: riconosciute fino a una percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo;
- **spesa minima**: euro 15.000,00. Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d'investimenti inferiore a euro 15.000,00.

Il contributo è erogato ai sensi del Reg. (CE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e, in quanto compatibile, del D.M. 19 maggio 2020 "Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de

¹ Su tale importo sarà calcolato il contributo concedibile pari al 60% con il limite di euro 50.000,00.

minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

Ai fini dell'applicazione del massimale de minimis, l'importo complessivo dell'aiuto è riferito a un'impresa unica ² comprendendo pertanto gli aiuti percepiti da eventuali imprese controllate e/o controllanti. L'importo complessivo degli aiuti concessi non può superare euro 50.000,00 per impresa unica su un periodo di 36 mesi precedenti a partire dalla data di concessione del contributo.

Nel caso in cui il valore dell'agevolazione concessa determini il superamento del massimale de minimis a disposizione dell'impresa beneficiaria, il contributo sarà concesso in misura ridotta, fino all'importo massimo consentito, previa espressa accettazione del beneficiario.

Nel caso di ricorso del beneficiario a ulteriori agevolazioni nazionali, anche in forma di garanzie fideiussorie o agevolazioni fiscali, l'importo del contributo concesso sarà ridotto in misura tale da garantire che l'aiuto complessivo non superi l'intensità massima di aiuto prevista.

Il contributo non è cumulabile con altri sostegni pubblici concessi da organismi europei, nazionali, regionali o locali, che coprano i medesimi costi ammissibili. Non sono pertanto ammissibili interventi già oggetto di altri contributi pubblici concessi per la medesima finalità negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 6. Requisiti di ammissibilità

Ambito di applicazione

Possono beneficiare del contributo le imprese attive nel settore della produzione primaria, iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e in possesso di regolare fascicolo aziendale SIAN aggiornato al 31.12.2024. Le imprese devono avere sede operativa nella regione Sardegna e realizzare gli investimenti sulle superfici aziendali localizzate esclusivamente nel territorio regionale. Gli investimenti devono riguardare la produzione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all'allegato I del (TFUE) Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni:

- azienda: l'insieme di tutte le unità fondiarie utilizzate per l'attività agricola, situate nel territorio regionale e risultanti dal fascicolo aziendale;
- attività agricola: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Sono escluse la pesca e l'acquacoltura, le coltivazioni e gli allevamenti per scopi non agricoli.

Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del presente bando.

Il beneficiario deve garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al bando e di quelli che determinano l'attribuzione dei punteggi di priorità per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo, pena

² Ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b. un'impresa che ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c. un'impresa che ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

la revoca della concessione stessa e l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario deve dimostrare la disponibilità giuridica dei terreni sui quali intende realizzare gli investimenti, mediante titoli idonei (atti di proprietà, contratti di affitto, usufrutto, enfiteusi, comodato, concessione da enti pubblici). La durata residua dei contratti deve essere almeno quinquennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda. Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, i contratti devono essere regolarizzati comunque prima della concessione del contributo.

Art. 7. Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

- a) **riserve idriche per l'accumulo e la distribuzione di acque per l'irrigazione e l'allevamento**, comprese le opere accessorie connesse quali: la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei fabbricati aziendali necessari funzionali e finalizzati alla installazione dei nuovi impianti quali sistemi di pompaggio per il prelievo della risorsa e l'invio per lo stoccaggio e/o la distribuzione dell'acqua, con esclusione degli impianti di irrigazione, nonché le installazioni impiantistiche (meccaniche, elettriche, elettroniche, informatiche, etc.). Sono altresì ammesse le spese per la realizzazione di recinzioni o il ripristino di muretti a secco finalizzati a porre in sicurezza gli impianti e le installazioni anche per l'antipredazione ed eventuali sistemi di allerta e video sorveglianza.

Possono essere finanziate anche opere per immagazzinare sia acque provenienti da approvvigionamento sotterraneo, sia acque piovane. A titolo esemplificativo sono ammissibili la realizzazione e/o il miglioramento di laghetti aziendali/interaziendali. Le riserve possono essere realizzate con i tradizionali serbatoi rigidi, interrati o fuori terra, in polietilene o in cemento oppure con soluzioni più innovative come le cosiddette cisterne flessibili autoportanti, tipo Eco Tank.

- b) **riserve antincendio** quali opere con caratteristiche tali da consentire sia il prelievo dell'acqua da parte di mezzi di soccorso, in caso di incendio - mezzi a terra o mezzi aerei – relativamente al rischio di incendio boschivo e sia inerenti alla prevenzione e controllo di incendi nelle strutture aziendali - es. capannoni agricoli e fienili. Sono ammissibili, inoltre, le spese per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali necessari e funzionali o finalizzati alla installazione dei nuovi impianti ammissibili a finanziamento quali sistemi di pompaggio per il prelievo della risorsa e l'invio allo stoccaggio, nonché le installazioni impiantistiche (meccaniche, elettriche, elettroniche, informatiche, etc.) e le spese per la realizzazione di recinzioni o il ripristino di muretti a secco finalizzati a porre in sicurezza gli impianti anche per l'antipredazione ed eventuali sistemi di allerta e video sorveglianza.
- c) **ricerca, estrazione ed emungimento risorse idriche del sottosuolo**. Sono ammesse le spese relative alla perforazione e la realizzazione dei pozzi per i quali è stata raggiunta la falda acquifera e, pertanto, sono altresì ammissibili i costi sostenuti per la previa esplorazione con tecniche geologiche e geofisiche per l'individuazione degli acquiferi e per la valutazione delle loro caratteristiche quale capacità di stoccaggio, permeabilità e quantità di acqua effettivamente utilizzabile.

Sono inoltre ammissibili le spese relative alla costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali necessari e funzionali, finalizzati alla installazione dei nuovi impianti quali sistemi di pompaggio nonché le installazioni impiantistiche (meccaniche, elettriche, elettroniche, informatiche etc...) per il prelievo della risorsa e l'invio per lo stoccaggio e/o la distribuzione dell'acqua, nonché le spese per la realizzazione di recinzioni o il ripristino di muretti a secco finalizzati a porre in sicurezza gli impianti anche per l'antipredazione ed eventuali sistemi di allerta e video sorveglianza.

- d) **Spese generali.** Per le tre tipologie di investimento di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere ammesse a contributo le spese generali sino alla percentuale massima del 10%, purché necessarie e funzionali alla realizzazione dell'investimento. A titolo d'esempio sono ammissibili le spese quali: onorari di professionisti e/o consulenti per studi di fattibilità, valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno, direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori, predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento a saldo, redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs 81/2008, se ricorrono le condizioni. Nell'ambito delle spese generali sono comprese inoltre le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di conto corrente appositamente aperto e dedicato all'operazione) con esclusione degli interessi passivi.
- e) **IVA:** l'IVA non è ammissibile agli aiuti.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche e il prezzario regionale dell'agricoltura vigente al momento della domanda, disponibili nei seguenti link:

- a) <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/prezzari-e-tariffari/prezzario-dei-lavori-pubblici>
- b) <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/173408669949727>

Per beni e servizi non inclusi nei prezzari è richiesto il confronto di almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario, comprovate da pagamenti tracciabili. Tali spese devono risultare da fatture oppure, nei casi in cui la normativa fiscale non preveda l'emissione della fattura, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

I beni acquistati devono essere nuovi e liberi da vincoli, gravami o ipoteche. Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, ove applicabile, il numero seriale o di matricola. Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da elaborati grafici, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o, nel caso di lavori affidati ad imprese edili o artigiane, dei prezzi contrattuali qualora risultino complessivamente più favorevoli rispetto al prezzario. Deve inoltre essere prodotta la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Anche nel caso delle opere edili, la spesa sostenuta deve essere sempre documentata da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori indicati nei computi metrici approvati, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Tutti i documenti, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto dovranno essere acquisiti prima della liquidazione del contributo.

Prestazioni volontarie non retribuite / Lavori in economia

È ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Rientrano in questa tipologia i cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione diretta delle opere connesse ad investimenti fisici da parte del beneficiario e/o dei

suoi familiari, senza ricorrere a imprese esterne. Ai fini del presente bando:

- sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agricolo eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, compresi i lavori di scavo e movimento terra;
- non sono ammissibili a finanziamento le opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario, fatta eccezione per gli interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola.

L'ammissibilità dei lavori in economia è legata, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni:

- la prestazione volontaria deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare fino al 4° di parentela e/o affini nell'ambito della propria azienda;
- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte attestato dal direttore dei lavori;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda, anche temporaneamente;
- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nei prezziari vigenti al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- detta tipologia e l'elenco delle prestazioni deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario al momento della presentazione della domanda;
- in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- qualora il beneficiario sia una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa e/o a membri della famiglia dei soci sempre nell'ambito del 4° grado di parentela e/o affini;
- nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie; in ogni caso è escluso il lavoro prestato volontariamente da un soggetto dipendente dal beneficiario;
- per gli acquisti, le forniture e i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- I lavori agricoli, da eseguirsi mediante prestazioni volontarie e di mezzi aziendali, non possono avere inizio prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
- In caso di lavori in economia, il contributo pubblico concedibile, determinato ai sensi dell'articolo 5, è soggetto a un limite aggiuntivo: esso non può superare la differenza tra il costo totale dell'investimento a fine lavori e il valore delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendenti sia la manodopera sia i materiali imputabili a tale tipologia di lavori³.

Per il calcolo della disponibilità delle ore di lavoro per investimenti in natura si deve far riferimento a

³ Il contributo pubblico viene sempre calcolato applicando l'intensità di aiuto prevista (60% della spesa ammissibile a contributo) entro il limite massimo di € 50.000,00. Nel caso di lavori in economia, il contributo non può in ogni caso superare le spese effettivamente sostenute e documentate con pagamenti. Le prestazioni volontarie non retribuite sono ammissibili solo come parte di cofinanziamento privato, ma non costituiscono spese rimborsabili dall'Agenzia.

quanto riportato nell'Allegato E1, mentre i prezzi applicabili a tali interventi sono riportati nell'Allegato E2, come definiti nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Autonoma della Sardegna per gli Investimenti produttivi agricoli e la competitività delle aziende agricole.

Tracciabilità delle spese

Il beneficiario deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, che riguardano il progetto.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Tale modalità di pagamento deve essere comprovata dalla ricevuta del bonifico o della Riba, riferita alla fattura rendicontata, recante gli estremi della transazione e la causale con indicazione del numero e della data della fattura e l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito che attesti l'avvenuto addebito.
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere comprovata dalla ricevuta del bollettino, nella quale la causale riporti gli estremi della fattura pagata (numero e data) e l'indicazione del fornitore.
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa solo se effettuata tramite conto corrente postale e comprovata dalla ricevuta del vaglia, nella quale la causale deve riportare gli estremi della fattura (numero e data) e l'indicazione del beneficiario.
- d) Assegno. Tale modalità è ammessa solo se l'assegno è emesso con la dicitura "non trasferibile" e comprovato dall'estratto conto ufficiale rilasciato dalla banca con evidenza dell'avvenuto addebito unitamente alla dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno identificato dal relativo numero tratto sulla banca di riferimento.
- e) Carta di credito aziendale. Tale modalità deve essere comprovata dall'estratto conto della carta di credito con il dettaglio del movimento riferito alla spesa unitamente e dall'estratto bancario con evidenza dell'addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente del beneficiario. Ai fini dell'ammissibilità temporale della spesa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.
- f) Bancomat aziendale. Tale modalità deve essere comprovata dall'estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito.
- g) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale modalità è ammessa solo se comprovata dalla ricevuta del MAV quietanzata, riportante gli estremi del documento di spesa cui si riferisce.
- h) Pago PA Tale modalità è ammessa se comprovata dalla ricevuta rilasciata dal sistema PagoPA, riportante gli estremi del documento di spesa cui si riferisce.
- i) Pagamento effettuato tramite il modello F24. Tale modalità è ammessa se comprovata dalla copia del modello F24 accompagnata dalla ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla compensazione accertata, oppure dal timbro/ricevuta dell'ente presso cui è stato effettuato il versamento (banca o Poste).

Altre disposizioni relative all'ammissibilità della spesa

Nel caso di acquisizione tramite società finanziaria o istituto di credito, la spesa è ammissibile solo se i beni

acquistati risultano di piena proprietà del beneficiario e non gravati da vincoli o privilegi diversi da quelli previsti dalla normativa bancaria vigente

Per gli acquisti in valuta diversa dall'euro, la spesa è ammissibile per un importo pari al controvalore in euro indicato nella bolletta doganale d'importazione e risultante anche dal relativo documento di spesa.

Tutti i giustificativi di pagamento devono recare una data non successiva a quella della rendicontazione finale.

Sono ammessi più pagamenti frazionati, purché tracciabili e riferiti al medesimo titolo di spesa (fattura o documento contabile equivalente).

I documenti giustificativi della spesa devono essere conservati in originale, in copia autenticata o in formato digitale conforme alla normativa vigente. I beneficiari sono tenuti a renderli disponibili, su richiesta dell'Agenzia regionale Laore, dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e delle altre Autorità competenti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla liquidazione delle spese dell'investimento, nel rispetto della normativa applicabile.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti che siano stati regolati, anche parzialmente, mediante ritiro dell'usato da parte del fornitore;
- i pagamenti che siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati utilizzando conti correnti non intestati al beneficiario stesso, anche nel caso di delega ad operare su tali conti.

Modalità di esecuzione delle opere.

- 1) **Lavori affidati ad una impresa esterna.** Si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori, compresi i lavori agricoli, e consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano". Una stessa opera può essere ovviamente realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio, per i fabbricati il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e per gli impianti elettrici di un'altra impresa. In sede di rendicontazione finale verrà liquidata la minore spesa tra somma delle fatture e la contabilità finale dei lavori.
- 2) **Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione dei lavori.** In questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola mano d'opera; pertanto, i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate dall'impresa che ha fornito la mano d'opera. L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzi regionali compreso l'utile d'impresa.
- 3) **Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali e assume operai specializzati per eseguire le opere.** Il beneficiario in questo caso si sostituisce ad un'impresa esterna; pertanto, tale modalità è ammissibile solo per le tipologie di lavori agricoli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo beneficiario. I documenti da produrre per la rendicontazione sono le fatture di acquisto dei materiali, eventuali fatture relative ad altre spese (es. noli), i contratti e le buste paga degli operai assunti specificatamente per eseguire quella determinata opera. In sede di collaudo verrà liquidata la minore spesa tra la somma dei documenti contabili e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzi regionali al netto dell'utile d'impresa.
- 4) **Lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e dal suo nucleo familiare (prestazioni volontarie non retribuite).** Questa modalità di esecuzione è ammissibile solo per operazioni di carattere

agricolo, comprese quelle di scavo e movimento terra, e per interventi edili di modesta entità finanziaria purché in stretta correlazione con altre opere di natura agricola. Per i lavori agricoli che non richiedono acquisto di materiale, la valutazione delle spese ammissibili avverrà sulla base delle voci di costo del prezzario regionale, mentre per le opere che prevedono acquisto di materiale (recinzioni, ecc.) occorrerà acquisire anche le relative fatture di acquisto. In tutti i casi non potrà riconoscersi l'utile di impresa.

Art. 8. Soggetto responsabile dell'attuazione del sostegno pubblico

Responsabile della gestione ed attuazione del programma è l'Agenzia Laore Sardegna, la quale provvede:

- alla ricezione ed istruttoria delle domande di contributo;
- alla predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili al finanziamento e dell'elenco delle istanze per le quali è stata determinata la concessione del contributo, indicando per ciascuna il beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il comune e l'importo concesso; tali elenchi saranno resi pubblici mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia Laore Sardegna;
- all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del contributo concesso compresa l'esecuzione dei relativi controlli.

Art. 9. Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore Sardegna all'indirizzo:

<https://uma.agenzialaore.it/nembopratiche/sso/autentica.do>

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Potranno, inoltre, accedere alla piattaforma telematica:

- i Centri di Assistenza Agricola muniti di apposito mandato da parte del rappresentante legale dell'impresa. Il suddetto mandato dovrà essere presente anche sul SIAN;
- le persone e/o professionisti mandatarî/incaricati abilitati e incaricati della redazione del progetto purché accreditati dall'Agenzia Laore Sardegna. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. Per la richiesta di accreditamento dovrà essere trasmesso all'indirizzo PEC protocollo.agenzia.laore@pec.it e alla email dedicata al supporto alla compilazione: supportosicita24@agenzialaore.it, il modello di cui all'allegato A del presente bando. Le operazioni di accreditamento verranno lavorate in ordine di presentazione ed entro le 72 ore successive, salvo che tale termine scada in giornate festive; in ragione di detto termine, la domanda di accreditamento dovrà essere presentata preferibilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 03/12/ 2025. Oltre tale termine non è assicurata la conclusione del procedimento di accreditamento.

Fermo quanto sopra, si precisa che i Centri di Assistenza Agricola e i liberi professionisti, muniti di apposito

mandato – vedi modello Allegato B - depositato nel SIAN, potranno procedere per conto dei soggetti interessati alla compilazione e all'inoltro della domanda di contributo, ma non alla firma della stessa che, si sottolinea, deve essere sempre firmata digitalmente dal soggetto interessato o delegato.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma elettronica avanzata (FEA) o elettronica qualificata (FEQ) in corso di validità, dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa o suo delegato/procuratore. Copia dell'atto di delega/procura di cui all'Allegato B, dovrà essere allegato alla domanda, se non già presente presso il SIAN.

Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Si precisa che i soggetti compilatori semplici mandatarî/incaricati sprovvisti di delega/procura non potranno sottoscrivere la domanda a pena di irricevibilità della stessa.

La compilazione e presentazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 06.10.2025 e sino alle ore 12:00 del 9.12.2025.

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda sarà agevolata dal sistema informatico che, in funzione del CUAA indicato, riporterà in domanda i seguenti dati e/o elementi estratti dal fascicolo aziendale:

- i dati anagrafici e l'IBAN come riportati nel fascicolo aziendale SIAN;
- il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e un numero di telefono residente o portatile.

Eventuali variazioni dovranno essere apportate sul fascicolo SIAN prima della presentazione della domanda.

Il sistema non consentirà di completare la domanda qualora, per il CUAA indicato, non sia presente nel SIAN un fascicolo aziendale o, lo stesso, risulti chiuso o non aggiornato nel corso dell'anno 2025.

Il richiedente dovrà completare la domanda contrassegnando le dichiarazioni previste e, successivamente, per finalizzare la trasmissione della stessa, dovrà:

- validare la domanda e scaricarla sul proprio PC in formato PDF;
- sottoscrivere la suddetta domanda con firma digitale in qualità di titolare o legale rappresentante o delegato;
- ricaricare sulla piattaforma la domanda firmata digitalmente;
- trasmettere la domanda firmata digitalmente utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica; il soggetto istante potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione contenente gli elementi summenzionati.

Le pratiche così trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna la quale, successivamente, trasmetterà, all'indirizzo PEC indicato in domanda e coincidente a quello presente nel fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda. Si precisa che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande parzialmente compilate non potranno accedere al processo di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema;

- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare più domande, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando, l'ultimo invio annullerà e sostituirà automaticamente la domanda precedentemente inviata.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore Sardegna nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di contributo rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore Sardegna responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di contributo sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Documentazione da presentare in formato PDF unitamente alla domanda

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione in formato PDF:

1. **Progetto di dettaglio** costituito da:
 - relazione tecnica descrittiva dell'investimento comprensiva di cronoprogramma;
 - computo metrico analitico con voci distinte per categorie di opere comprensivo di quadro economico;
 - preventivi di spesa;
 - disegni delle opere e degli impianti. I fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione e in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I particolari di rilievo devono essere rappresentati separatamente in scala maggiore.
2. **Cartografia** relativa al sito oggetto dell'investimento comprendente:
 - corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
 - cartografia tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000;
 - planimetria catastale e planimetria aziendale estesa per un raggio di 200 metri dall'ubicazione del punto di intervento, con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, e corredata da riferimenti catastali.

Gli elaborati cartografici devono consentire l'immediata individuazione dell'azienda sul territorio e una chiara valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo l'investimento.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale. Tutti gli elaborati tecnici devono recare data e firma del progettista; non è richiesta la firma del beneficiario, che si intende implicita con la sottoscrizione della domanda di sostegno.

3. **Altri allegati:**

Unitamente alla domanda dovranno inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazioni e, ove richiesti, documenti sottoscritti digitalmente dal richiedente o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa e corredati da copia di un documento di identità;
- per i progetti presentati da società o cooperative, la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, ecc.);
- per investimenti da realizzare su terreni di proprietà di terzi, l'autorizzazione del proprietario del fondo, qualora non già contenuta nel contratto di affitto;

- eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria e della concessione del contributo.

Art. 10. Motivi di irricevibilità

La domanda di sostegno sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- a) presentazione con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 9 del presente Bando;
- b) sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal titolare, dal rappresentante legale o da un delegato autorizzato;
- c) assenza di sottoscrizione o sottoscrizione non conforme a quanto previsto dal bando;
- d) presentazione antecedente all'apertura o successiva alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Nei casi sopra elencati, così come nell'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del Bando, l'irricevibilità è da considerarsi assoluta e non sanabile. In tali ipotesi, l'Agenzia Laore Sardegna procederà a dichiarare formalmente l'irricevibilità della domanda.

In tutti gli altri casi, invece, l'Agenzia Laore Sardegna è tenuta a richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Art. 11. Criteri e procedure di selezione, istruttoria e approvazione graduatoria unica regionale

Criteri di valutazione e punteggio

Ai fini dell'individuazione delle aziende che possono accedere al contributo, sarà predisposta una unica graduatoria regionale sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi di seguito riportati:

Criterio di valutazione	Punti
Impresa agricola in forma associata di produzione: cooperative e loro consorzi, organizzazioni di produttori ⁴	3
Imprenditore agricolo professionale (IAP) ⁵ , ai sensi del decreto legislativo 29 marzo n. 2004, n. 99 e ss.mm.ii. ovvero Coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 c.c.	5
Giovane agricoltore con età compresa tra 18 compiuti e 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto e si è insediato per la prima volta in agricoltura da meno di 5 anni	2
Azienda ubicata prevalentemente ⁶ in zona non servita da rete idrica di Consorzi di bonifica	3

Il punteggio complessivo per ciascuna istanza sarà determinato dalla somma dei punti previsti per ciascun criterio di valutazione, se applicabili. I punti sono cumulabili.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza, nell'ordine:

1. ad istanze presentate da donne o da forme associate con almeno il 50% di componenti donne;

⁴ Il punteggio premiale connesso alla forma associata è riconosciuto esclusivamente qualora il soggetto proponente rivesta la forma giuridica di cooperativa agricola, consorzio di cooperative o organizzazione di produttori riconosciuta, che presenti direttamente la domanda di contributo.

⁵ Con il D. Lgs. n. 101/2005 che ha modificato il D. Lgs 99/2004 i requisiti per la qualifica di IAP possono essere riconosciuti anche a società di persone, società di capitali o cooperative.

⁶ Per "prevalentemente" si intende almeno il 51% della superficie ricadente in zona non servita da rete idrica di Consorzi di Bonifica.

2. al progetto con minor costo complessivo;
3. in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio da tenersi in seduta pubblica alla presenza dei legali rappresentanti (o loro delegati) delle imprese che hanno riportato il medesimo punteggio. La seduta potrà svolgersi anche in teleconferenza.

Istruttoria delle domande ai fini della formulazione della graduatoria

Le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità. La verifica sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Qualora in fase istruttoria emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come indicati nel successivo articolo 14, l'Agenzia procederà dapprima alla formulazione del preavviso di rigetto e successivamente, all'esito delle controdeduzioni, agli adempimenti conseguenti (archiviazione o rigetto dell'istanza).

Soccorso istruttorio

Qualora fossero necessarie delle integrazioni, il responsabile del procedimento può attivare l'istituto del soccorso istruttorio richiedendo, per una sola volta, la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti, che devono essere trasmessi esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Formazione della graduatoria

L'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni dal termine di chiusura fissato per la presentazione delle domande, effettua la selezione delle istanze di contributo e redige la graduatoria unica regionale sulla base dei criteri e dei punti sopra riportati, dichiarati dal richiedente in sede di domanda (autovalutazione). La graduatoria riporta per ciascun richiedente:

- identificativo della domanda,
- punteggio attribuito,
- preferenze applicate,
- posizione in graduatoria e, in caso di parità, criterio di precedenza,
- spesa totale e importo concedibile
- in caso di istanza non finanziabili, l'indicazione della motivazione.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia. Per i beneficiari non finanziabili sarà pubblicato l'identificativo della domanda e la sintetica motivazione della decisione.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento. Sono finanziabili tutte le domande che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Eventuali integrazioni dei contributi e/o scorrimento della graduatoria potranno essere disposte solo a

seguito dell'assegnazione da parte delle competenti autorità di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di dieci giorni entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni;
- altri eventuali elementi.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

In ogni caso il provvedimento di concessione dell'istanza sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Art. 12. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione delle opere, sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

La realizzazione dell'intervento deve concludersi entro 24 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione. Eventuale sopralluogo in azienda potrà essere disposto solo in presenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai fini della liquidazione degli importi, alla certificazione di regolare esecuzione dovranno essere allegate:

1. in caso di investimenti che prevedono la realizzazione di pozzi, i permessi necessari per la ricerca e all'emungimento di acque sotterranee per usi produttivi;
2. in caso di riserve idriche aziendali o antincendio alimentate da acque superficiali, le licenze di attingimento di acque superficiali, come laghi, fiumi e torrenti.
3. nulla-osta, autorizzazione e concessione per la realizzazione delle opere. Qualora sia prevista la conferenza di servizi il documento abilitativo è rappresentato dall'autorizzazione unica emessa dal SUAPE.

Nei casi di passaggio di proprietà dell'azienda devono essere prodotte la richiesta di voltura di tali autorizzazioni e le dichiarazioni di cui al successivo articolo 21.

Adempimenti amministrativi propedeutici alla liquidazione

La liquidazione del contributo è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche amministrative obbligatorie, finalizzate ad assicurare la legittimità e la regolarità dei pagamenti. In particolare:

- a) **Verifica antimafia:** per le domande di pagamento di importo superiore alla soglia di euro 5.000,00

prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., è necessaria l'acquisizione della comunicazione antimafia. Tale certificazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dal Codice Antimafia. Decorso il termine previsto senza risposta, si procederà comunque alla liquidazione del contributo, sotto condizione risolutiva.

- b) **Verifica inadempienze fiscali:** ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per liquidazioni di importo superiore a euro 5.000 è necessario verificare l'eventuale inadempimento del beneficiario a obblighi di versamento derivanti da cartelle esattoriali. In caso di esito negativo, si procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- c) **Verifica regolarità contributiva (DURC):** ove prevista dalla normativa vigente, la liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel caso in cui, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Il contributo sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente del beneficiario e dichiarato in domanda, e sarà assoggettato alle ritenute di legge, ove previsto. Non sono ammesse altre forme di pagamento. Il conto corrente indicato nella domanda dovrà corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale: in difetto, non sarà possibile procedere alla liquidazione del beneficio. Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente più codici IBAN, sarà cura del richiedente indicare, in fase di compilazione della domanda, quello corretto ai fini della liquidazione del sostegno. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere tempestivamente comunicate e comportano l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Art. 13. Correzione errori palesi

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande aiuto/contributo e di pagamento e i relativi documenti giustificativi possono essere corretti o adeguati anche dopo la presentazione, qualora l'autorità competente riconosca la presenza di **errori palesi**, sulla base di una valutazione complessiva e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Il beneficiario che segnala spontaneamente tali errori non è soggetto a sanzioni amministrative, salvo che sia già stato informato dell'avvio di un controllo in loco o della rilevazione di irregolarità nella domanda.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo sulla base della documentazione disponibile⁷;
- non costituiscono errori palesi le informazioni o i dati relativi alle condizioni di ammissibilità, da cui possa derivare l'indebita concessione di un contributo o di un importo superiore al dovuto.

Art. 14. Varianti

In fase esecutiva, qualora si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per migliorare la funzionalità dell'intervento, possono essere ammesse varianti motivate da circostanze sopravvenute, rilevanti e non prevedibili al momento della progettazione.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

⁷ Esempi di errori palesi:

- errori materiali o di scrittura: caselle non compilate, informazioni mancanti, etc.;
- errori di coerenza: calcoli errati, contraddizioni all'interno della stessa domanda, etc.

- variazione della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

La variante in corso d'opera deve essere preventivamente richiesta alla struttura competente corredata della necessaria documentazione tecnica e da un quadro comparativo tra progetto approvato e variante proposta da cui emergano le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare.

La variante può essere concessa solo se l'intervento conserva la funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi originari. In nessun caso le varianti possono comportare un aumento del contributo concesso; eventuali maggiori spese restano a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Non sono in ogni caso autorizzabili varianti che comportano la modifica dei requisiti di ammissibilità e/o la diminuzione della classe di priorità in base alla quale l'istanza è stata finanziata. Non sono altresì autorizzabili varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa ammessa.

I lavori, forniture e acquisti previsti in variante possono essere avviati solo dopo l'inoltro della richiesta, restando a rischio del beneficiario fino all'approvazione della stessa. Le varianti non autorizzate non danno diritto al riconoscimento delle relative spese.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento dirigenziale, su proposta del responsabile del procedimento.

Varianti non sostanziali

Sono considerate non sostanziali le modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative o rimodulazioni che non alterano le finalità, la natura o la tipologia delle opere approvate. Tali varianti devono essere comunicate al responsabile del procedimento e possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale.

L'importo della variante non può superare il 10% della spesa ammessa per ciascuna categoria di costo, comprese le spese generali. Oltre tale soglia, la variante è considerata sostanziale e soggetta ad autorizzazione preventiva.

Art. 15. Proroghe

Il beneficiario può chiedere una proroga del termine previsto per l'esecuzione dei lavori (art. 13) in presenza di motivi eccezionali e imprevedibili, adeguatamente documentati e non imputabili a carenze progettuali. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi.

La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine originario e deve contenere:

- la motivazione della proroga;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi;
- una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta e ne verifica i presupposti. L'esito è comunicato con provvedimento del dirigente che, in caso di accoglimento, stabilisce la nuova data di ultimazione dei lavori; in caso di rigetto, indica le ragioni del diniego e le modalità di ricorso previste dalla legge

Art. 16. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, nel periodo di impegno indicato nel successivo articolo 18, al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) decesso dell'agricoltore beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore beneficiario attestata da idonea documentazione sanitaria;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali connessi all'intervento attestata da idonea documentazione delle autorità competenti;

Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto al responsabile del procedimento entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'evento, allegando idonea documentazione probatoria.

Art. 17. Impegni del beneficiario

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.

Ai sensi della normativa applicabile, non è consentito, nei cinque anni successivi al pagamento finale del contributo non è consentito modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto eventualmente autorizzato in sede di variante.

Il beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e mobili finanziati per un periodo minimo di cinque anni dalla liquidazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi legali.

Il mancato rispetto di tali vincoli comporta l'avvio del procedimento di decadenza e revoca del contributo, con recupero delle somme già erogate ed eventuale risarcimento dei danni.

Nel periodo di vincolo è altresì vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo preventiva autorizzazione dell'Agenzia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire accertamenti a campione successivamente all'ultimazione dell'intervento e per tutta la durata del vincolo, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchinari, impianti e attrezzature finanziate.

Art. 18. Recesso dagli impegni (rinuncia)

Per recesso dagli impegni si intende la rinuncia volontaria al contributo e agli obblighi connessi all'intervento

finanziato. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal beneficiario al responsabile del procedimento competente ed è ammissibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 17, il recesso comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 19. Ritiro di domande di sostegno.

Una domanda di sostegno può essere ritirata in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato al responsabile del procedimento competente.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano irregolarità.

Art. 20. Trasferimenti e subentro

Subentro del beneficiario

Qualora un'impresa venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario (cedente) a un altro soggetto (cessionario) dopo la presentazione dell'istanza di sostegno ma prima che siano concesso il contributo, nessun importo può essere erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta.

Dopo la concessione del contributo, al beneficiario originario (beneficiario cedente) può subentrare un altro soggetto (beneficiario cessionario) - a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda - purché entrambi i soggetti sottoscrivano e confermino le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal beneficiario cedente in sede di domanda secondo i modelli di cui agli Allegati C e D al presente bando.

Il beneficiario cessionario dovrà essere iscritto nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attivo nella produzione agricola primaria.

Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei requisiti in capo al nuovo soggetto e, in caso positivo, determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. In caso contrario, comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro, con l'indicazione delle modalità di ricorso, e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Trasferimento dei beni finanziati

Qualora, per esigenze aziendali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento debba essere trasferito ad altra sede produttiva appartenente al medesimo beneficiario, quest'ultimo è tenuto a darne preventiva comunicazione al responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento propone quindi al dirigente competente l'adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego.

In ogni caso, il subentro o lo spostamento dei beni non possono determinare una riduzione degli impegni assunti né una modifica delle finalità del progetto finanziato.

Art. 21. Revoche

Il sostegno è rifiutato in fase istruttoria, o revocato integralmente se già concesso, qualora non siano rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal presente bando.

Il provvedimento di concessione e/o di liquidazione può inoltre essere revocato dall'organo concedente, con determinazione del dirigente del servizio competente, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dal presente bando;
- b) dichiarazioni non veritiere o omissioni rilevanti tali da indurre l'Agenzia in errore sostanziale ai fini della concessione;
- c) realizzazione di opere difformi rispetto a quelle previste;
- d) inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando o negli atti di concessione;
- e) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il contributo è stato concesso.

La revoca comporta l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, maggiorate degli interessi legali, fatto salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.

Art. 22. Controlli

Controlli a campione

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno è avviata la procedura di controllo a campione, che riguarderà le dichiarazioni sostitutive relative ad almeno il 5% delle istanze pervenute.

Dell'avvenuta estrazione sarà data comunicazione al beneficiario interessato, con contestuale avviso di avvio del procedimento. Qualora sia necessario integrare la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese, sarà assegnato un termine perentorio di 10 giorni per la trasmissione degli atti richiesti.

Il controllo è volto a verificare la correttezza delle dichiarazioni sostitutive rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, i requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali. I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di invio a mezzo PEC della comunicazione; i termini riprenderanno a decorrere 5 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o documenti o, in mancanza degli stessi, dalla scadenza del termine assegnato. Qualora dalle suddette operazioni scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo che si concluderà entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza o contraddizione tra le informazioni rese;
- inattendibilità manifesta dei dati e delle notizie dichiarate;
- imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- non corrispondenza tra le dichiarazioni rese rispetto alle informazioni già in possesso dell'Agenzia;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni puntuali e circostanziate da parte di soggetti terzi.

In caso di false dichiarazioni, rese con dolo o colpa grave, il richiedente sarà escluso dal beneficio e sarà disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, fermi restando gli obblighi di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

I controlli a campione come sopra descritti riguardano esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Altri controlli

La documentazione tecnica (progetto di dettaglio ed elaborati grafici di cui all'articolo 9, punto 1 e 2) e quella trasmessa in sede di rendicontazione dell'intervento sarà oggetto di verifica integrale su tutte le domande

presentate.

Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma può essere disposto dal responsabile del procedimento laddove ritenga indispensabile un controllo in loco in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente e sulla documentazione tecnica.

Art. 23. Ricorsi

A seguito dell'emanazione dei provvedimenti di concessione, rigetto o liquidazione, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al Giudice Ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art. 24. Informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, Partita IVA 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- PEC protocollo: protocollo.agenzia.laore@pec.it
- Centralino: +39 070.60261

Delegato del Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il titolare ha delegato le proprie funzioni nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, il quale può essere contattato, al seguente indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Per eventuali richieste in merito al trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna in relazione a quanto disciplinato dal presente bando e alle finalità sotto menzionate, ai seguenti indirizzi: e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it - PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile trattamento dati

Responsabile del trattamento è la società AIZOON consulting s.r.l., C.F. 09220780010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, la quale tratta i dati personali per conto del titolare ai fini dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di riuso e personalizzazione del modulo applicativo NEMBO del SIA-RB, nonché per la realizzazione e gestione della piattaforma aiuti-indennizzi.

Tale soggetto, conformemente a quanto stabilito dalla normativa, assicura livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rpd@agenzia-laore.it
- PEC: rpd.agenzia-laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali comuni** e, nello specifico a titolo esemplificativo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono e di cellulare, numero di identificazione personale o matricola, dati bancari.
- **dati di natura particolare** rappresentati, nello specifico da dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679;
- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico da verifiche antimafia.
- **dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato**, quali: banca dati S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo nazionale, B.D.N. - Banca Dati Nazione Anagrafe Zootechnica e del R.N.A. (Registro Nazionale degli Indennizzi di Stato), INPS, INAIL, Anagrafe Tributaria, Camera di Commercio, Prefetture, B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia, Ordini Professionali, Casse Edili competenti per territorio, Enti di istruzione.

Finalità e liceità del trattamento.

I dati personali devono essere forniti obbligatoriamente e/o acquisiti in quanto necessari per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna per la concessione e l'erogazione del contributo alle imprese agricole previsto dal presente bando e per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Agenzia Laore Sardegna tratta i dati personali esclusivamente per le finalità di seguito indicate:

- gestione della fase istruttoria delle domande di contributo, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione e svolgimento delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'contributo, nonché le relative erogazioni e rendicontazioni;
- gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio, gestione degli eventuali adempimenti volti al recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione;

- conservazione della domanda di contributo della documentazione connessa per il periodo stabilito dalla normativa sulla gestione documentale e sulla conservazione degli atti amministrativi;
- effettuazione delle pubblicazioni in “Amministrazione trasparente” e nella sezione “bandi e gare”, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. 2016/679.

Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Qualora i dati debbano essere trattati, nei limiti sanciti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi indicate, prima di avviare il relativo trattamento verranno fornite le informazioni in merito.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa istante anche mediante consultazione banca dati banca dati S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo nazionale, B.D.N. - Banca Dati Nazione Anagrafe Zootecnica e del R.N.A. (Registro Nazionale degli Indennizzi di Stato), INPS, INAIL, Anagrafe Tributaria, Camera di Commercio, Prefetture, B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia, Ordini Professionali, Casse Edili competenti per territorio, Enti di istruzione e formazione.

L'Agenzia Laore Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione a ciascun bando e divulgazione a mezzo del sito web dell'Agenzia.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all'art. 5 del citato regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all'Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali saranno conservati in banche dati digitali/archivi cartacei per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti e trattati per il tempo di 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione dell'istanza dell'interessato e per le finalità sopra meglio esplicitate, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5, Reg. (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; tuttavia, laddove l'attività dell'Agenzia preveda che vengano comunicati dati personali a soggetti terzi in Paesi extraeuropei o ad organizzazioni internazionali, saranno assunte tutte le necessarie cautele, tecnico-informatiche e contrattuali, affinché il trasferimento a terze parti e il trattamento da parte di queste ultime avvenga con livelli di tutela dei dati personali almeno pari a quelli indicate nel Reg. (UE) 2016/679.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, e in particolare il diritto di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- (se il trattamento è fondato sul consenso) revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati.

Art. 25. Pubblicità del Bando

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna: www.agenzialaore.it.

Art. 26. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie e monitoraggio dei processi, è il responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali. I Responsabili del procedimento per l'istruttoria tecnico - amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

Art. 27. Informazioni

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Al fine di rispondere in maniera uniforme a richieste e dubbi comuni, i quesiti di interesse generale potranno essere pubblicati in forma anonima, con le relative risposte, sul sito istituzionale dell'Agenzia Laore www.agenzialaore (documenti di tipo FAQ - domande e risposte).

Art. 28. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art. 29. Termini del procedimento

Il procedimento amministrativo in oggetto, relativo all'assunzione dell'obbligo giuridicamente rilevante verso terzi, rappresentato dalla determinazione di impegno e concessione del contributo, dovrà concludersi, entro il termine del 31.12.2026, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di concessione o diniego, ai sensi della L. n. 241/1990.

La conclusione del procedimento di liquidazione delle somme spettanti al beneficiario è fissata nel termine di 3 anni dalla comunicazione della determinazione di concessione di cui al primo comma del presente articolo.

I termini sopradetti hanno natura perentoria e possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui quelle disciplinate dagli articoli 2, co. 7, 10 bis, 16 della L. 241/1990 e dall'articolo 17, della L.R. 24/2016.